

Allegato 2:

MASTER LICENSE AGREEMENT - CONTRATTO DI LICENZA DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO delle varietà di melo derivanti dal programma di miglioramento genetico del Centro di Sperimentazione Laimburg

Il presente Contratto di Licenza di Brevetto (di seguito per brevità definito anche soltanto "Contratto") è stipulato in <.....>, il <.....>,

TRA

A) CENTRO DI SPERIMENTAZIONE LAIMBURG, corrente in Laimburg 6, 39051 Vadena (BZ), in persona del suo direttore e legale rappresentante *pro tempore* dottor Michael Oberhuber, con i poteri necessari alla stipula del presente contratto,

di seguito denominato, per brevità, anche come il "**Licenziante**",

da una parte,

E

B) <.....>, corrente in <...>, alla via <...>, in persona del legale rappresentante *pro tempore* <...> , con i poteri necessari alla stipula del presente Contratto,

di seguito denominato, per brevità, anche come il "**Licenziatario**",

dall'altra,

di seguito anche denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

PREMESSE

(a) Il Licenziante è titolare di un programma di miglioramento genetico del melo (di seguito, per brevità, identificato soltanto come il "Programma") che ha dato vita e continuerà a generare nuove varietà vegetali della specie

del melo, suscettibili di protezione mediante la privativa per varietà vegetali.

- (b) Al fine di assicurare un adeguato impatto sul territorio di riferimento e, più in generale, sulle attività agricole legate alla melicoltura, il Licenziante ha altresì avviato azioni di valorizzazione, intese soprattutto a identificare soggetti economici potenzialmente interessati alla riproduzione e alla commercializzazione delle varietà di volta in volta identificate e protette.
- (c) Nel quadro delle attività di valorizzazione, in fase pre-commerciale, il Licenziante, in conformità con le norme relative alle procedure ad evidenza pubblica, ha effettuato un dialogo tecnico ed esplorativo per la individuazione delle migliori forme di valorizzazione, nonché per la eventuale raccolta di manifestazioni di interesse da parte di coltivatori e vivaisti, con riguardo alle nuove varietà di melo.
- (d) Le Parti hanno inteso definire un quadro regolamentare per esse vincolante, di disciplina delle varie fasi della collaborazione, anche a riguardo dello sfruttamento della proprietà intellettuale di cui il Licenziante è titolare.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1. DEFINIZIONI E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.

1.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altra parte del presente Contratto, i seguenti termini (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati al singolare o al plurale) avranno il significato appresso indicato:

- a) "Diritti di proprietà intellettuale": sono i diritti nascenti dalle domande di registrazione delle nuove varietà di melo, depositate dal Licenziante.

- b) "Programma": è il programma di miglioramento genetico del melo avviato dal Licenziante.
- c) "Nuove varietà" o "nuove varietà di melo": sono le nuove varietà vegetali derivanti dal Programma, che formano oggetto dei Diritti di proprietà intellettuale.

1.2. Ai fini del presente Contratto, le nuove varietà di melo sono quelle di volta in volta identificate e protette dal Licenziante, che vengono inserite nell'Allegato del presente Contratto, contenente la lista delle nuove varietà che, subordinatamente alla formalità del loro inserimento nella lista, divengono oggetto dell'opzione di cui al successivo art. 3.

1.3. Resta inteso tra le Parti che, a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto, rientreranno tra le nuove varietà di cui all'Allegato anche le nuove varietà denominate "Lb17906" e "Lb4852", che sono già state registrate per la procedura di privativa comunitaria dal Licenziante e identificate con il numero di registrazione 20130355 e 20163254, rispettivamente.

%

2. NATURA DEL CONTRATTO.

2.1. Il presente Contratto disciplina il rapporto tra Licenziante e Licenziatario relativamente a tutte le fasi di collaborazione tra le Parti in relazione allo sfruttamento della Proprietà Intellettuale del Licenziante, anche per quanto riguarda la eventuale concessione di sublicenze tra il Licenziatario e terze parti, per finalità di moltiplicazione, coltivazione e commercializzazione delle nuove varietà di melo derivanti dal Programma.

2.2. Con riguardo agli eventuali rapporti tra il Licenziatario e terzi subcontraenti, il presente Contratto deve intendersi altresì come contratto normativo.

2.3. Salvo quando non sia specificamente indicato, tutti gli obblighi facenti capo al Licenziatario si intendono riferimenti automaticamente ai terzi subcontraenti nei rapporti aventi ad oggetto lo sfruttamento della Proprietà Intellettuale. È fatto

obbligo al Licenziatario di riprodurre fedelmente le previsioni del presente Contratto all'interno dei contratti stipulati con terze parti.

2.4. Sono condizioni essenziali per il Licenziante, il cui rispetto si pone come fondamentale nell'adempimento del presente Contratto, che (i) gli agricoltori altoatesini ricevano esemplari da impiantare, limitatamente ad impianti sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, con precedenza rispetto a ogni altro agricoltore, e che (ii) nella selezione di sublicenziatari per la moltiplicazione e produzione di piante da destinare a impianti sul territorio nazionale il Licenziatario accordi un diritto di prelazione ai vivaisti altoatesini.

%

3. OGGETTO DEL CONTRATTO.

3.1. Alle condizioni definite dal presente Contratto, il Licenziante concede al Licenziatario, che contestualmente accetta, un'opzione aperta su tutte le nuove varietà vegetali derivanti dal Programma, nonché i poteri derivanti dai titoli sulla Proprietà Intellettuale per le quali il Licenziatario abbia, per le finalità di opportuna valorizzazione, esercitato di volta in volta l'opzione.

3.2. L'esercizio dell'opzione sulle singole varietà vegetali comporta l'immediata instaurazione di un rapporto di licenza esclusiva su dette varietà a livello mondiale, ovvero in tutti i paesi sui quali venga riconosciuta la privativa. La licenza esclusiva comprende tutti i diritti derivanti dalla privativa stessa, nessuno escluso, come a titolo esemplificativo la moltiplicazione e la riproduzione del materiale, la produzione e la vendita di piante finite, la produzione di frutti e di prodotti derivati, nonché la loro successiva commercializzazione. La licenza comprende altresì il potere di concedere sublicenze a terze parti, le quali tuttavia non potranno, a loro volta, concedere sublicenze, se non previa espressa e motivata richiesta scritta al Licenziante e ottenimento del suo consenso scritto ed espresso.

3.3. Il Licenziante riserva espressamente a sé ogni e più ampia facoltà connessa con gli usi didattici, di divulgazione scientifica e di prosecuzione delle attività di

ricerca anche con riguardo alle varietà vegetali per le quali sia stata esercitata l'opzione, compresa l'attività relativa a nuovi incroci, creazione di ibridi e scambio di materiale genetico.

%

4. SELEZIONE DELLE NUOVE VARIETÀ VEGETALI.

4.1. Resta prerogativa esclusiva del Licenziante la selezione delle nuove varietà di melo che, all'interno del Programma, verranno fatte oggetto di registrazione come nuove varietà vegetali ai sensi della disciplina vigente. Spetterà altresì al Licenziante il diritto di individuare la più opportuna procedura, tra quelle disponibili ai sensi delle discipline nazionali ed europea, nonché quello di designare la nuova varietà vegetale con la sua denominazione generica.

4.2. Ai fini della selezione di cui al comma precedente, il Licenziante potrà chiedere al Licenziatario informazioni e pareri non vincolanti in ordine alla opportunità di procedere a registrazione.

4.3. Entro e non oltre trenta giorni dal compimento delle formalità di deposito della richiesta di registrazione, il Licenziante provvederà a comunicare al Licenziatario l'avvenuto deposito, mettendo a disposizione dello stesso tutte le informazioni relative alla nuova varietà perché il Licenziatario possa avviare le attività di valutazione di idoneità della varietà alla coltivazione, all'uso e alla commercializzazione.

4.4. Dalla comunicazione di avvenuto deposito di cui al comma precedente, decorreranno tre anni solari entro i quali il Licenziatario potrà esercitare un'opzione per licenza esclusiva sulla singola varietà per la quale è richiesta la registrazione, salva eventuale proroga concordata per iscritto ed espressamente tra Licenziante e Licenziatario.

4.5. L'opzione dovrà esercitarsi in forma scritta, specificando chiaramente per quale varietà si intende esercitata. La mancata comunicazione entro il termine di

cui al comma 4.4 equivarrà a comunicazione di non esercizio del diritto di opzione con riferimento alla varietà per la quale sia decorso il termine.

4.6. Sulle nuove varietà di melo per le quali il Licenziatario non abbia esercitato l'opzione o vi abbia rinunciato, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 4.4, il Licenziante conserverà tutti i diritti esclusivi e potrà rivolgersi a terze parti per le attività di riproduzione e/o commercializzazione.

%

5. DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO ANTICIPATO.

5.1. Salvi gli effetti della risoluzione anticipata per cause dipendenti dalla volontà delle Parti e in ogni altro caso determinato dalla legge, il presente Contratto terminerà con la scadenza dell'ultima varietà vegetale registrata dal Licenziante entro il decimo anno dalla conclusione del presente Contratto.

5.2. Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza di cui al comma precedente, e alle medesime condizioni, ove entro sei mesi prima della prevista scadenza una delle Parti non abbia inviato una comunicazione scritta con la quale manifesta all'altra Parte volontà contraria al rinnovo.

5.3. Durante i primi cinque anni di applicazione del presente Contratto resta esclusa per entrambe le parti la facoltà di recesso ordinario anticipato. Dopo i primi cinque anni ciascuna Parte potrà invece liberamente recedere dal presente Contratto con un preavviso minimo di dodici mesi, da comunicarsi per iscritto all'altra Parte. Resta inteso che l'esercizio del diritto di recesso anticipato non pregiudica i rapporti di esclusiva instauratisi con l'esercizio delle opzioni di cui al precedente art. 4, né pregiudica il diritto di opzione sulle varietà per le quali siano state compiute, alla data di efficacia del recesso, le formalità di deposito della richiesta di registrazione, - diritto di opzione, che dovrà essere esercitato entro il termine di cui all'articolo 4.4. del presente Contratto.

%

6. COPERTURA DEI COSTI DI REGISTRAZIONE DELLE NUOVE VARIETÀ VEGETALI

6.1. I costi per le procedure di protezione delle varietà vegetali faranno capo al Licenziante, fino alla data di positivo esercizio delle opzioni di cui al precedente art. 4.

6.2. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, tutti i costi di protezione della varietà vegetale resteranno a carico del Licenziante.

6.3. In caso di positivo esercizio dell'opzione, il Licenziatario sarà tenuto all'accollo di tutti i costi futuri per la prosecuzione e la manutenzione della procedura di protezione, qualunque sia la fase in cui quella si trova, nonché al rimborso del 50% dei costi sostenuti dal Licenziante fino al momento di esercizio dell'opzione, a titolo di corrispettivo per la concessione dell'opzione. Se richiesto, il Licenziante dovrà, prima del decorso del termine per l'esercizio dell'opzione, comunicare e documentare al Licenziatario tali costi già sostenuti dal Licenziante.

%

7. CORRISPETTIVI.

7.1. L'opzione di cui al precedente art. 3, comma 1, viene concessa dietro corresponsione di un canone annuo di finanziamento del Programma, pari a <.....>€ + IVA, da corrisondersi anno per anno in favore del Licenziante entro il 30 marzo dell'anno solare corrente.

7.2. Sulle varietà vegetali per le quali gode della licenza esclusiva e per le quali avrà esercitato l'opzione, il Licenziatario corrisponderà direttamente al Licenziante, ovvero farà corrispondere al Licenziante in caso di sublicenze a terze parti, i seguenti compensi:

- (a) <.....>€ + IVA, a titolo di minimo annuo garantito, da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, per ogni varietà oggetto di licenza;
- (b) <.....>€ + IVA, per ogni pianta finita, riprodotta a partire dalla varietà vegetale registrata o in corso di registrazione e venduta o

altrimenti ceduta ai fini della successiva produzione di frutta, da pagarsi entro il 30 marzo dell'anno solare successivo alla vendita o cessione, restando inteso che non è invece dovuto un compenso per le attività di moltiplicazione e/o vendita di materiale vegetale a monte della produzione di piante finite, con la seguente ulteriore precisazione: in caso di vendita di marze e/o gemme ad un produttore di mele per l'esecuzione di sovrainnesti da parte del produttore direttamente nei suoi campi, il cui pattuito compenso è dovuto su ciascuna pianta finita prodotta mediante sovrainnesto.

- (c) <.....>€ + IVA per ogni kg di mele prodotte dalle varietà concesse in licenza e classificate come Extra, Prima e BIO di prima e seconda scelta, da pagarsi entro il 30 marzo dell'anno solare successivo all'anno della prima vendita.

7.3. Con riferimento alla varietà soggetta a licenza esclusiva, i canoni di cui alla lettera (b) e (c) di cui al comma 7.2, saranno corrisposti o fatti corrispondere al Licenziante fino alla data di scadenza della protezione della varietà vegetale registrata.

7.4. I corrispettivi di cui al comma 7.2, lett. (a) si intenderanno come anticipo su quelli delle lettere (b) e (c) ove, in base al consuntivo annuale, la somma di questi ultimi risultasse superiore alla somma dovuta in base alla lett. (a).

7.5. I corrispettivi si intendono al netto di tasse e imposte dovute dal Licenziatario e saranno pagati in Euro alle scadenze previste. Se maturati in valute diverse dall'Euro, il relativo ammontare andrà convertito a cura del Licenziatario nell'equivalente in Euro alla data di corresponsione, secondo i tassi di cambio riportati dal quotidiano italiano "Il Sole 24 Ore" il giorno in cui i corrispettivi sono dovuti.

7.6. I corrispettivi dovuti secondo i commi 7.1 e 7.2 del presente articolo devono essere pagati dal licenziatario entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di emissione della fattura da parte del licenziante.

7.7. I corrispettivi saranno pagati dal Licenziatario senza eccezioni anche qualora dovessero sorgere contestazioni relativamente alla validità totale o parziale delle registrazioni delle varietà vegetali e fin tanto che non sia divenuta definitiva la decisione di rigetto delle domande ovvero sia intervenuta pronuncia definitiva sulla validità.

7.8. Nei casi di cui al precedente comma 7.7., il Licenziatario rinuncerà, così come a tutti gli effetti con il presente Contratto rinuncia, a eventuali richieste di restituzione dei corrispettivi pagati anteriormente alla pronuncia di invalidità della varietà vegetale, ovvero in caso di rigetto della domanda di registrazione, nonché a qualunque forma di risarcimento per le medesime cause.

7.9. La minaccia o l'inizio di azioni di contraffazione attiva o passiva con riguardo alle varietà vegetali non costituirà motivo legittimo di sospensione dell'obbligo di pagamento dei corrispettivi.

7.10. Sull'ammontare dei canoni maturati e non corrisposti al Licenziante decorreranno interessi pari al 5% (cinque per cento) su base annua composta senza necessità di costituzione in mora del Licenziatario, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile.

7.11. I corrispettivi secondo i commi 7.1 e 7.2 del presente articolo saranno aggiornati ogni 5 anni dalla data di conclusione del contratto, nella misura del 100% della variazione accertata dall'indice provinciale ASTAT disponibile in quella data, relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

%

8. DILIGENZA DEL LICENZIATARIO E DEI SUOI AVENTI CAUSA.

8.1. Con l'esercizio dell'opzione su una nuova varietà, ai sensi del superiore art. 4., il Licenziatario, ovvero i terzi subcontraenti da esso autorizzati, dovranno

procedere diligentemente a tutte le attività preordinate alla commercializzazione della varietà, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla certificazione, alla riproduzione, alla promozione, alla commercializzazione, e a porre in essere quanto necessario secondo il loro prudente apprezzamento per commercializzare le nuove varietà e in tempo ragionevole e in quantità sufficiente a soddisfare le richieste del mercato all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

8.2. Il Licenziatario si impegna a riportare o a far riportare la dicitura "varietà vegetale protetta – vietata la riproduzione" o altra equivalente su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi nel quale sia riprodotta, pubblicizzata, descritta o altrimenti indicata la nuova varietà di melo oggetto di licenza.

8.3. Il Licenziatario si impegna con la massima diligenza ad adottare o a far adottare ai terzi subcontraenti tecniche e procedure di riproduzione che non compromettano la stabilità o la purezza della nuova varietà riprodotta. Sono vietati ulteriori incroci e qualsiasi modificazione genetica con varietà del Licenziatario o di terze parti, salvo autorizzazione da parte del Licenziante.

%

9. RAPPORTI SULLE ATTIVITÀ DI RIPRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE.

9.1. Il Licenziatario e, per esso, eventuali terzi subcontraenti autorizzati alla riproduzione e commercializzazione della nuova varietà oggetto di licenza esclusiva, dovranno fornire con cadenza annuale un prospetto riepilogativo degli esemplari riprodotti per ciascuna varietà di melo, degli esemplari venduti, degli esemplari messi a dimora da parte dei terzi e degli esemplari deperiti e/o distrutti, nonché delle giacenze.

9.2 Il Licenziatario e, per esso, eventuali terzi subcontraenti autorizzati alla produzione e commercializzazione di frutti della nuova varietà oggetto di licenza esclusiva, dovranno fornire con cadenza annuale un prospetto riepilogativo delle

quantità di mele prodotte e vendute dalle varietà concesse in licenza e classificate come Extra, Prima e BIO di prima e seconda scelta, nonché delle quantità deperite e/o distrutte, nonché delle giacenze.

%

10. TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E AUDIT.

10.1. Il Licenziatario sarà obbligato alla ordinata e diligente tenuta di scritture contabili relative alle operazioni di riproduzione e commercializzazione delle nuove varietà vegetali che formano oggetto di licenza esclusiva a seguito dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 4 del presente Contratto. Detto obbligo dovrà essere inderogabilmente imposto dal Licenziatario a qualunque terzo sia stato da quello autorizzato alla riproduzione e/o alla commercializzazione delle nuove varietà protette.

10.2. Al fine di verificare la corretta corresponsione delle somme dovute ai sensi del precedente art. 7, con un preavviso minimo di ventiquattro ore, il Licenziante potrà disporre un accesso presso la sede del Licenziatario, ovvero dei terzi subcontraenti da quello autorizzati, ovvero o in qualunque altro luogo siano custodite le scritture contabili di cui al comma precedente, sostenendo i relativi costi e previa comunicazione delle generalità dei soggetti incaricati delle verifiche.

10.3. I costi delle verifiche di cui al precedente comma 2 saranno addebitabili al Licenziatario o ai terzi qualora all'esito delle stesse risulti che la differenza tra canoni riportati e canoni risultanti sulla base dei dati raccolti nelle verifiche sia superiore al 5% (cinque per cento).

%

11. MIGLIORAMENTI.

11.1. Resta inteso tra le Parti che eventuali miglioramenti delle nuove varietà oggetto di licenza, così come la selezione di varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta saranno di titolarità esclusiva del Licenziante, salvo che normative territoriali diverse da quella vigente nell'Unione europea dispongano di volta in

volta diversamente e in maniera incompatibile con la previsione del presente articolo.

%

12. GARANZIE.

12.1. Il Licenziante garantisce che ha o avrà pieno diritto e potere di concedere in licenza le nuove varietà di melo oggetto di licenza esclusiva ai sensi dell'art. 4 del presente Contratto.

12.2. Ciascuna nuova varietà derivante dal Programma viene concessa in opzione allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di commerciabilità né altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

12.3. Il Licenziante non garantisce in alcun modo:

- a) la validità dei diritti che derivano dalle domande di registrazione delle nuove varietà di melo e dei diritti che dovessero conseguire alla registrazione;
- b) che la nuova varietà non sia in contraffazione di diritti di brevetto o di altri diritti di proprietà intellettuale di terze parti;
- c) che le nuove varietà di melo non siano attualmente contraffatte ad opera di terzi;
- d) che una o più registrazioni saranno concesse a partire dalle domande di registrazione sulle varietà derivanti dal Programma.

%

13. MANUTENZIONE DELLE DOMANDE E DEI CONSEGUENTI BREVETTI.

13.1. Il Licenziante si farà carico della manutenzione delle domande di registrazione e di ogni altra attività necessaria per il conseguimento dei diritti sulla nuova varietà vegetale, sostenendo i relativi costi, salvo quanto previsto al precedente art. 6.

13.2. La scelta dei professionisti e dei mandatari resterà esclusiva prerogativa del Licenziante, che sarà anche l'unico interlocutore degli stessi.

13.3. A richiesta del Licenziatario, il Licenziante fornirà copie della documentazione rilevante sullo stato della domanda e delle conseguenti registrazioni.

%

14. CONTRAFFAZIONI.

14.1. Qualora il Licenziatario o i terzi subcontraenti vengano a conoscenza di possibili contraffazioni delle nuove varietà di melo che formano oggetto di esclusiva dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al Licenziante, fornendo anche ragionevoli prove della contraffazione.

14.2. Nessuna delle Parti darà seguito ad iniziative giudiziali o stragiudiziali contro presunti contraffattori senza aver prima consultato l'altra ed averne ottenuto il consenso per iscritto.

14.3. Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo a cooperare per reprimere eventuali contraffazioni ad opera di terzi, cercando di evitare il contenzioso giudiziale.

14.4. Resta inteso tra le Parti che, ove all'esito di tutti i tentativi di composizione di eventuali controversie con terzi contraffattori, non sia stato possibile raggiungere una soluzione bonaria, tutte le iniziative e i relativi costi connessi con le azioni a difesa della nuova varietà registrata faranno capo al Licenziatario.

14.5. Qualora il Licenziante decida di non iniziare un'azione di contraffazione, al Licenziatario è conservato il diritto di intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del Licenziante di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente codice di procedura civile.

14.6. I costi dell'azione saranno sopportati dalla Parte che si fa carico di iniziare l'azione. L'eventuale risarcimento e altre spese eventualmente liquidate all'esito del giudizio spetteranno alla Parte che ha intrapreso l'azione, salvo quando le Parti abbiano deciso di iniziare l'azione congiuntamente. In questo ultimo caso,

risarcimento e spese liquidate andranno ripartite paritariamente ovvero in proporzione allo sforzo economico sostenuto.

14.7. Resta fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti di cooperare con l'altra nel corso di eventuali azioni di contraffazione, a spese di quest'ultima nel caso in cui la Parte richiesta di cooperare non sia anche interveniente.

%

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

15.1. Il Licenziante avrà la possibilità di dichiarare risolto il presente Contratto in caso di inadempimento del Licenziatario alle obbligazioni di cui ai seguenti commi o articoli:

- art. 2, comma 4;
- art. 6, comma 3;
- art 14, comma 2;
- art. 20;
- art. 21, comma 6.

15.2. Salvo il risarcimento del danno, il Licenziante avrà la possibilità di convertire in licenza non esclusiva la licenza esclusiva sulla nuova varietà vegetale derivante dal Programma in caso di inadempimento del Licenziatario o dei terzi subcontraenti da esso autorizzati alla riproduzione e/o commercializzazione alle obbligazioni di cui ai seguenti commi o articoli:

- art. 7, commi 1, 2, 3,
- art. 9;
- art. 10, comma 1.

15.3. Per avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, il Licenziante, ove ne ricorrano i presupposti, intimerà per iscritto al Licenziatario di adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni, con la dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto.

%

16. REGIME SUCCESSIVO ALLA RISOLUZIONE.

16.1. Gli effetti della risoluzione di cui al precedente art. 15, comma 1, sono quelli previsti per il recesso delle Parti ai sensi del superiore art. 5.

16.2. Salvo il caso di cui al successivo art. 17, in caso di risoluzione dei singoli rapporti di licenza esclusiva sulle nuove varietà di melo, il Licenziatario o i terzi subcontraenti potranno disporre commercialmente degli esemplari riprodotti e non ancora alienati, limitatamente ad un periodo di 365 giorni solari consecutivi a far data dal giorno in cui la risoluzione ha effetto. Resta altresì inteso che la risoluzione non ha effetto riguardo agli impianti di produzione di frutta già in essere e le attività di commercializzazione dei relativi frutti, salvo l'obbligo di continuare a corrispondere i canoni previsti al superiore articolo 7.

16.3. La commercializzazione degli esemplari di cui al comma precedente avverrà alle medesime condizioni previste dal presente Contratto, ivi compresi gli obblighi di pagamento dei corrispettivi periodici.

%

17. NON CONTESTAZIONE.

17.1. Il Licenziatario rinuncia sin d'ora, e si impegna a far rinunciare terzi subcontraenti, ad eventuali contestazioni in ordine alla titolarità e alla validità delle domande di registrazione delle nuove varietà o dei titoli conseguenti che siano oggetto di licenza esclusiva.

17.2. La minaccia o l'inizio di azioni di contestazione di qualsiasi natura da parte del Licenziatario importerà la risoluzione immediata del singolo contratto di licenza esclusiva e del presente Contratto.

17.3. Nei casi di risoluzione di cui al comma precedente, il Licenziatario non potrà disporre ad alcun titolo delle scorte prodotte e non ancora vendute.

%

18. UTILIZZO DI NOMI, MARCHI E DENOMINAZIONI.

18.1. Per finalità di comunicazione informativa, ciascuna Parte è autorizzata all'uso del nome e dei loghi dell'altra, purché ciò avvenga in modo da non arrecare pregiudizio al nome o al decoro della Parte stessa.

18.2. La registrazione e l'uso di uno o più marchi nella commercializzazione dei frutti e di altri prodotti derivanti dalle nuove varietà vegetali di melo che formano oggetto di licenza esclusiva restano nella piena discrezionalità del Licenziatario (anche di marchi già in uso dal Licenziatario per altre varietà), il quale dovrà tuttavia assicurare che l'uso del marchio non comprometta il buon nome e la reputazione del Licenziante e non dovrà in alcun modo generare confusione sulla provenienza delle varietà e sul titolare.

18.3. Resta qui inteso che il Licenziante avrà licenza gratuita di utilizzo limitatamente a specifici marchi registrati dal Licenziatario per l'uso nella commercializzazione di prodotti derivanti dalle nuove varietà di melo che formano oggetto di licenza esclusiva, ma per finalità non commerciali connesse con la promozione della nuova varietà o del Programma, soltanto finché il presente Contratto o la singola licenza restino in vigore.

18.4. Tutti i marchi registrati ed utilizzati dal Licenziatario restano in ogni caso di esclusiva proprietà di quest'ultimo, anche dopo la risoluzione del Contratto o della licenza, quale che sia la ragione che abbia causato la risoluzione.

%

19. FORZA MAGGIORE.

19.1. In qualunque caso di forza maggiore che le Parti non siano in grado di prevedere usando l'ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.

19.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, emergenze fitosanitarie alle quali facciano seguito provvedimenti di

estirpazione, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale e assoluta di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi imprevedibili, provvedimenti di autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

19.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente tutti i termini di adempimento sono prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi dei summenzionati eventi.

19.4. La Parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare all'altra, tempestivamente e comunque entro sette giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.

19.5. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di centottanta giorni, le Parti avranno facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, alle condizioni di cui al precedente art. 16.

%

20. DIVIETO DI CESSIONE.

20.1. Tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto hanno carattere personale. È fatto divieto a ciascuna delle Parti, a pena di risoluzione del rapporto, di cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi nascenti dal presente Contratto, salvo che non vi sia anche il preventivo consenso dell'altra Parte, che deve risultare da atto scritto.

%

21. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

21.1. Ai fini del presente Contratto per "Informazioni" si intende:

- a) tutte le informazioni, incluse le domande di registrazione delle varietà vegetali, schede riassuntive, descrizioni di processi, brevettati o registrati o

in corso di brevettazione o registrazione, nonché atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificatamente qualificate come "riservate") delle quali in qualsiasi modo le Parti venissero in possesso;

b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dal personale delle Parti, loro consulenti o dal personale e/o i consulenti che contengano, riproducano o derivino dalle Informazioni di cui alla precedente lettera *(a)*.

21.2. Il termine Informazioni non include le informazioni:

a) che le Parti saranno in grado di provare con idonea documentazione essere, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico;

b) che dopo essere state comunicate diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza delle Parti o delle persone collegate agli obblighi specificati nel presente Contratto;

c) che le Parti saranno in grado di provare con idonea documentazione essere già nella rispettiva conoscenza prima che venissero fornite;

d) che saranno richieste dalle Parti in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi autorità che abbia competenza in materia. In tal caso, sarà obbligo delle Parti consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo ai tempi, forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria.

21.3. Con il presente Contratto le Parti si impegnano a considerare strettamente riservate e comunque rigorosamente soggette a obbligo di segretezza le Informazioni. Inoltre si impegnano a non copiare e, in qualsiasi modo o forma, riprodurre, in tutto o in parte, le Informazioni salvo ove necessario per esigenze operative.

21.4. Ai sensi del presente Contratto, le Parti si intendono autorizzate a comunicare le Informazioni:

- a) ai rispettivi amministratori, dipendenti o consulenti (anche in precedenza definite "Persone Collegate") ai quali la conoscenza di tali Informazioni è necessaria per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente Contratto. Resta inteso che ciascuna persona che venisse a conoscenza di tali Informazioni per le esigenze di cui al presente Contratto sarà automaticamente soggetta agli obblighi e alle condizioni quivi contenute;
- b) a soggetti terzi (anche in precedenza definiti "Terzi") diversi da quelli sopra specificati, purché sia stata preventivamente ricevuta dalle Parti autorizzazione scritta.

21.5. Le Parti si assumono, in ogni caso, piena responsabilità per ogni eventuale violazione –da parte di qualsiasi Persona Collegata o da Terzi cui le Informazioni siano state fornite nell'ambito del presente Contratto– degli obblighi alla riservatezza quivi contenuti.

21.6. Le Parti si impegnano a non utilizzare le Informazioni in modo che possano danneggiare o comunque arrecare qualsiasi pregiudizio nei rapporti reciproci.

21.7. In caso di risoluzione del presente Contratto per qualsiasi ragione, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri obblighi quivi contenuti, le Parti si obbligano a riconsegnarsi reciprocamente tutte le copie di tutti i documenti, programmi per elaboratore o altro materiale in qualsiasi forma possedute dalle stesse, dalle Persone Collegate e da Terzi, contenenti o che si riferiscano alle Informazioni, e a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione delle Informazioni effettuata su computer o altro supporto, posseduto o usato dalle stesse, dalle Persone Collegate o da Terzi.

21.8. L'obbligo alla riservatezza permarrà in capo alle Parti per tutta la durata del presente Contratto, ovvero delle licenze esclusive conseguenti all'esercizio delle opzioni ai sensi dell'art. 4.

21.9. Le Parti, se richiesto da terze parti, avranno comunque il diritto di rendere nota l'esistenza del presente Contratto.

%

22. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE.

22.1. Il presente Contratto, nonché le licenze esclusive sulle nuove varietà, sono regolati dalla legge italiana. L'estensione e la validità dei diritti di proprietà intellettuale sono regolate dalla legge dello stato all'interno del quale la protezione è conseguita.

22.2. Per tutte le controversie inerenti o relative all'interpretazione, all'esistenza, alla validità, all'efficacia e alla esecuzione sia del presente Contratto, nonché per tutte le vicende creditorie o debitorie tra le Parti, ivi compresi i procedimenti monitori ai sensi dell'art. 633 c.p.c., sarà competente a giudicare l'Autorità Giudiziaria di Bolzano, con esclusione di ogni foro alternativo e/o concorrente.

%

23. TRASCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

23.1. Le Parti convengono che le formalità per la trascrizione delle licenze esclusive sulle nuove varietà vegetali presso i competenti uffici, ove ritenuta opportuna, avverrà a cura e spese del Licenziatario.

23.2. Il Licenziante si impegna sin da ora a collaborare e fare quanto necessario per dar seguito alle formalità necessarie per la trascrizione del presente contratto.

%

24. REGISTRAZIONE E SPESE.

24.1. Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le Parti riconoscono che, essendo il corrispettivo di cui al precedente art. 5 assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, quale corrispettivo per la prestazione di un servizio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la registrazione a tassa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico del Licenziatario.

%

25. COMPLETEZZA DEL CONTRATTO E MODIFICHE.

25.1. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto. Esso potrà essere modificato e integrato solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di nullità.

25.2. Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente Contratto non potrà prevalere sulle stesse.

%

26. DISPOSIZIONI FINALI.

26.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano che il suo contenuto è stato congiuntamente predisposto e negoziato in ogni sua parte anche in esito alle preventive procedure di dialogo tecnico e, dunque, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

26.2. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante ed inscindibile del presente Contratto.

26.3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni qui previste.

26.4. Le Parti si impegnano a sottoscrivere e a scambiare gli atti e i documenti, a provvedere agli adempimenti e fare quant'altro risulti necessario alla piena e completa esecuzione e attuazione del presente Contratto e delle disposizioni ivi contenute, e ciò anche nel caso in cui detti atti, documenti o adempimenti non siano previsti in modo espresso da tali disposizioni.

26.5. Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio agli indirizzi indicati in epigrafe.

26.6. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'email, purché la Parte inviante ne conservi copia.

26.7. Il presente Contratto viene stipulato in doppio originale e debitamente firmato dai rispettivi rappresentanti legali.

%

A. Per il Licenziante

B. Per il Licenziatario

Dr. Michael Oberhuber,
Direttore

[nome e carica]

Allegato:

Lista delle nuove varietà di melo derivanti dal Programma di miglioramento genetico del Centro di Sperimentazione Laimburg.

Numero progressivo	Denominazione generica	Estremi della registrazione	Data di deposito della domanda
1.	Lb 17906	20130355	31.01.2013
2.	Lb 4852	20163254	22.12.2016